



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

ATTORE OPPONENTE: N. Emilio (dott.ssa N.)

Conclusioni: Citazione in opposizione

CONVENUTO OPPOSTO: DDL Studio di Denti Cristina & C. s.n.c. (avv.

Bologna e Mantegari)

Conclusioni: Comparsa di costituzione e risposta

Sent. ____/____

Cont. ____/____

Cron. _____

Rep. _____

Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

FATTO

La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal locatore DDL Studio per il pagamento di canoni non onorati da parte del conduttore N..

Avverso il decreto propone opposizione il N., contestando solo il *quantum* della pretesa di controparte, per un verso deducendo la mancata contabilizzazione di alcuni pagamenti asseritamente effettuati già prima della notifica dell'ingiunzione ed indicati negli allegati 3-7; per altro verso censurando il comportamento del creditore, per non avere lo stesso consentito una rateizzazione del debito del N..

Resiste la DDL Studio.

La causa giunge a sentenza senza istruttoria testimoniale, non avendo le parti richiesto la concessione dei termini *ex art. 183 comma 6 e.p.e.*

DIRITTO

a) L'opposizione è manifestamente infondata, e pertanto va rigettata.

Con riferimento infatti alla pretesa mancata contabilizzazione di versamenti asseritamente effettuati prima della notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, basta osservare che i pagamenti di cui agli allegati 4, 5 e 6 del fascicolo di parte opponente, risultano correttamente conteggiati dall'opposto e non oggetto della richiesta di ingiunzione monitoria; gli assegni postali di cui all'allegato 7 di parte opponente sono rimasti impagati per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione all'emissione (all. 16 e 17 fascicolo di parte opposta); il pagamento di € 200 di cui all'allegato 3 del fascicolo di parte opponente, effettivamente eseguito, non è stato contabilizzato in sede monitoria per l'assorbente rilievo che

esso è stato effettuato il 29/11/2010, e quindi dopo la notifica del decreto ingiuntivo in data 25/11/2010.

D'altronde, che la somma ingiunta sia quella realmente dovuta, è ulteriormente comprovato dal fatto che lo stesso N., con scrittura privata redatta il 15/10/2010, e quindi 14 giorni prima del deposito del ricorso monitorio in data 29/10/2010, si è riconosciuto debitore esattamente della somma poi ingiunta e qui opposta (cfr. all. 5 fascicolo monitorio).

b) Quanto poi alla seconda doglianza, relativa al fatto che la DDL Studio non avrebbe consentito una rateizzazione del debito del N., trattasi di rilievo per un verso inconducente, posto che il creditore non ha alcun obbligo di rateizzare il proprio credito; e per altro verso del tutto infondato, atteso che il creditore stesso ha agito in giudizio un anno dopo la prima diffida (cfr. all. 15 fascicolo di parte opposta) ed addirittura solo dopo avere ricevuto, come sopra ricordato, assegni scoperti o non autorizzati.

c) Sulla base di quanto sopra, essendo le due doglianze dell'opponente infondate, l'opposizione va rigettata, e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo qui opposto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta.

d) Deve poi altresì procedersi ad una condanna dell'opponente anche ai sensi del novellato articolo 96 comma 3 c.p.c., a tenore del quale *"in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*.

Sul punto, si osserva che la norma introdotta nel tessuto codicistico dalla L. n. 69/2009, recepisce ed estende a tutti i processi il meccanismo dell'art. 385 comma 4 c.p.c., precedentemente dettato per il solo processo di Cassazione ed ora coerentemente abrogato; pur se non si applica al processo previdenziale, posto che l'articolo 152 disp. att. c.p.c. richiama solo il primo comma, non anche il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.

Per espressa scelta normativa, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art. 385 c.p.c. ora abrogato.

Nel silenzio della norma, è opinione pacifica quella per la quale non vi sono ostacoli a ravvisare la configurabilità della fattispecie anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto.

Così come era già stato chiarito con riferimento al primo comma, la domanda non è poi proponibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, e quindi in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo il caso in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale responsabilità aggravata ha avuto origine, essendovi cognizione inscindibile sull'*an* e sul *quantum* della pretesa risarcitoria; ed è formulabile per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non attenendo al merito della controversia in quanto non idonea a mutare oggetto e *causa petendi* della domanda.

Nonostante il comma 1 parli di 'sentenza', l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è poi generalmente riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari *ante causam*, sommario di

cognizione *ex artt. 702 bis* e ss. c.p.c. (cfr. Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011 e ord. 22/11/2010, Trib. Verona 21/3/2011 e 1/7/2010, Trib. Torino ord. 16/10/2010). Ad avviso di questo Giudice e come peraltro già precisato da autorevole Dottrina, inoltre, la pronuncia non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio *ex art. 101 c.p.c.*, essendo *posterius* e non *prius* logico della decisione di merito (in questi termini cfr. anche Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011 e ord. 22/11/2010).

Tre sono invece le principali questioni sulle quali non si è formata un'univoca posizione interpretativa, relative alla natura della norma, al suo ambito di applicazione ed all'entità della condanna. In particolare, è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte; se siano o meno richiesti i requisiti della lite temeraria di male fede e colpa grave, previsti dal primo comma dello stesso articolo 96; quali siano infine i parametri che devono guidare la discrezionalità del giudice nel quantificare l'importo della condanna.

Ciò posto, con riferimento alla prima tematica della natura della norma, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della Dottrina e condivisa dalla quasi totalitaria maggioritaria giurisprudenza di merito, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. Verona 21/3/2011, ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, 27/5/2010, 30/10/2009; Trib. Foggia 28/1/2011; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Varese sez. dist.

Luino ord. 23/1/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 29/8/2009. In questi esatti termini, sia pure come *obiter dictum*, anche Cass. n. 17902/2010).

Risulta conseguentemente esclusa, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.

E' infatti ben vero che la teorica del danno punitivo, conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nelle forme dei *punitive o exemplary damages* comminati verso chi ha agito con *malice o gross negligence*, è sostanzialmente estranea alla storia del nostro diritto civile. Ma è altrettanto vero che, per un verso, il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte; e per altro verso non vi sono parametri costituzionali che vietano al Legislatore di introdurre tale tipologia di danno.

Con riferimento invece alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare a questo Giudice che possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza (così Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. S Maria Capua a Vetere 26/9/2011; Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent. 20/9/2010; Trib. Foggia 28/1/2011; Trib. Oristano ord. 17/11/2010; Trib. Pescara sent. 30/9/2010; Trib. Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord. 30/10/2009).

Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico.

In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'aver agito con malafede o colpa grave; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della

condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.

Né, ad avviso del Giudice, può far diversamente opinare l'incipit della nuova previsione normativa, che introduce la norma con l'inciso "in ogni caso". Detto

inciso, infatti, può essere interpretato non già nel senso di disattendere quanto previsto dal primo comma con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo comma rispetto quanto previsto dal primo comma, *id est* alla possibilità di operare la pronuncia d'ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna anche in assenza di un danno di controparte.

Proprio le differenziazioni da ultimo citate in ordine all'officialità della pronuncia ed all'assenza della necessità di un danno, rendono teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo comma con una ai sensi del terzo comma; pur se tale ipotesi deve ritenersi più che residuale, stante la limitatezza dell'area applicativa dell'art. 96 comma 1 c.p.c., che secondo la pacifica interpretazione della Suprema Corte presuppone la prova di un danno non *aliunde* risarcito ed ha così trovato applicazione concreta in rarissime ipotesi.

La terza ed ultima problematica riguarda invece l'entità della sanzione monetaria, atteso che, come detto, la norma non prevede limiti edittali.

Probabilmente, la soluzione più ragionevole ed utile ad orientare la discrezionalità del giudice è quella che utilizza il parametro delle spese di lite. In particolare, il protocollo del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale, si è orientato nell'individuare nella forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite (scelta quest'ultima che ricalca quella fatta dal Legislatore nell'ormai abrogato articolo 385 c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione), l'entità della condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

Quanto al parametro che deve guidare la concreta scelta dell'ammontare, se si aderisce alla tesi, qui condivisa, della natura sanzionatoria della pronuncia, esso deve essere quello della gravità dell'abuso processuale. Infatti, gli altri parametri possibili - quali ad esempio il valore della controversia, la natura della prestazione e l'entità del danno, richiamati anche dall'art. 614 *bis* c.p.e. in tema di *astreintes* - paiono volti più alla quantificazione del danno che alla quantificazione di una sanzione.

Quanto sopra offre le coordinate per la statuizione sul caso concreto, ravvisandosi tutti i presupposti per la pronuncia *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

In particolare:

- l'articolo 96 comma 3 c.p.c. è *ratione temporis* applicabile, posto che la causa è stata introdotta nel gennaio 2011, e quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009;
- la pronuncia può essere resa d'ufficio, senza bisogno di instaurare il contraddittorio sul punto e senza che sia provato un danno di controparte;

- sussiste, da parte di N., una evidente colpa grave, consistita nell'aver promosso la presente opposizione con argomentazioni del tutto prive di spessore giuridiche e palesemente infondate, in fatto oltre che in diritto, addirittura indicando a questo Giudice l'effettuazione di pagamenti in realtà mai avvenuti perché effettuati con assegno scoperti o non autorizzati.

Ciò detto stimasi cquo indicare in € 2.000, e cioè in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*

III **CASO.it**
 P.Q.M.
 il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
 disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3658/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 4-5/11/2010;
- condanna N. Emilio a rifondere a DDL Studio di Denti Cristina & C. s.n.c. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 2.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna N. Emilio a pagare a DDL Studio di Denti Cristina & C. s.n.c., *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*, € 2.000.

Reggio Emilia, 18/4/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI